



CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 116/2026 del 30/07/2026

N° PAP-03281-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 07/08/2026 al 22/08/2026

L'incaricato della pubblicazione
MICHELANGELO VITACCA

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 08:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale presso l'Aula Consiliare di Via Nazario Sauro, in prima convocazione ed in seduta ordinaria, sotto la Presidenza dell'avv. PIERLUIGI SMALDONE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott.ssa SIMONA MANZO. A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 08:50 risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 33 assegnati. Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
VINCENZO TELESCA	P		DONATO BONOMO	P	
ROSA PIETRAFESA	P		ROCCHINA ROMANIELLO	P	
FRANCESCO CATAPANO		A	FRANCESCO SALVATORE FLORE	P	
LORENZO DEL GIACCO	P		PIERLUIGI SMALDONE	P	
GIAMMARCO GUIDETTI	P		ATTILIO VALERIO GIULIANI	P	
ANNA MECCA	P		RAFFAELE MESSINA	P	
GIOVANNA RIZZO	P		FRANCESCO FANELLI	P	
GIAMPIERO IUDICELLO	P		ALFONSO NARDELLA		A
CLAUDIA MARONE		A	ANTONELLA VACCARO	P	
MARIA CILLO	P		MASSIMILIANO DI NOIA	P	
ROCCO PEPE	P		ANTONIO VIGILANTE		A
ROCCO FRANCESCO VILLANO		A	CARMELA GALGANO	P	
ANGELA BLASI	P		VINCENZO AIELLO	P	
MICAELA TRIUNFO	P		BRUNO SAPONARA		A
ROCCO PERGOLA		A	CARMINEDAVIDE PACE		A
MIRKO GIORDANO	P		ANTONELLA TANCREDI		A
ENZO STELLA BRIENZA	P				

Presenti: 24 Assenti: 9

Verificato il numero legale al momento della votazione, PIERLUIGI SMALDONE - Presidente del Consiglio, pone in votazione la proposta all'ordine del giorno, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di consultazione



Il Presidente pone in votazione, come da modalità convenuta e riportata nel precedente punto n°2 iscritto all'ordine del giorno, il punto n°4 avente ad oggetto: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) Determinazione delle tariffe relative all'anno 2026”*.

Si dà atto che entra in Aula il Consigliere Saponara.

La votazione in modalità elettronica, previa conferma della presenza, dà il seguente risultato:

- Presenti n°25
- Votanti n°25
- Favorevoli n°19
- Astenuti n°//
- Contrari n°6 (Aiello, Di Noia, Fanelli, Galgano, Saponara e Vaccaro)

Il Presidente proclama il risultato: il punto n°4 iscritto all'ordine del giorno relativo a: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) Determinazione delle tariffe relative all'anno 2026”*, è approvato a maggioranza.

Si procede, poi, alla votazione in modalità elettronica, previa conferma della presenza, per l'immediata eseguibilità del provvedimento, che dà il seguente risultato:

- Presenti n°25
- Votanti n°25
- Favorevoli n°19
- Astenuti n°//
- Contrari n°6 (Aiello, Di Noia, Fanelli, Galgano, Saponara e Vaccaro)

Il Presidente proclama il risultato: l'immediata eseguibilità per il punto n° 4 iscritto all'ordine del giorno relativo a: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) Determinazione delle tariffe relative all'anno 2026”*, è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) Determinazione delle tariffe relative all'anno 2026”*, allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare permanente;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) Determinazione delle tariffe relative all'anno 2026”*, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Documento di consultazione



SIMONA MANZO
06.08.2026
12:53:24 UTC



SMALDONE PIERLUIGI
Data : 07/08/2026 12:08
Issuer : Namirial SA Prima Qualificata

00116/2026 del 30/07/2026

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2026.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), rimasta in vigore per espressa previsione dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che con decorrenza dal 2020 ha abolito la IUC;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata disposta l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 667 e 668 della citata L. 147/2013, della Tariffa corrispettiva (TARIC), in considerazione dell'introduzione, ancorché in forma sperimentale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;
- secondo quanto disposto dal citato comma 668, L. 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e, nello specifico del Comune di Potenza, dalla sua società interamente partecipata, Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A.;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita da ARERA;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/2021, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”*;
- l'art. 1, comma 677 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), nello stabilire *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», ha esteso al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i*

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Considerato, relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2026, che:

- il comma 651, dell'art. 1, L. 147/2013, prevede che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il successivo comma 652, della L. 147/2013, così come modificato dall'articolo 57-bis, D.L. 124/2019, conv. dalla Legge 157/2019, stabilisce: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;
- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- la tariffa è composta da una **quota fissa** legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una **quota variabile** riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- la ripartizione del costo complessivo del servizio deve avvenire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii e del Decreto 158/1999 (c.d. Decreto Ronchi), indipendentemente dall'utilizzo del servizio e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo, anche attraverso i dati ed i parametri presuntivi indicati dal Decreto 158/99 citato;
- le tariffe determinate per tutte le utenze, sia domestiche (UD) che non domestiche (UND), devono essere quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Considerato, ancora, **che**, secondo quanto previsto anche dal Regolamento TARIC:

- la quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie

dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del D.P.R. 158/1999;

- la quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del regolamento vigente le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (K_c), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del D.P.R. 158/1999;

- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica la sola quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di un'attività economica;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

Rilevato che, in caso di operatività del sistema di misurazione dei rifiuti:

- per le utenze domestiche, la parte variabile della Tariffa viene commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto previsto come standard minimo di conferimento (Smc);

- per le utenze non domestiche, la parte variabile della Tariffa deve essere commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);

- in considerazione delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito dovrebbe avvenire, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico;

- nel caso di misurazione del rifiuto, la quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato a titolo di conferimento minimo;

- per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti K_b , di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

- nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in

maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività K_d , di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

- nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di conferimento (S_{mc}), così definito:

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti K_b al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (R_{ur}) stimata per l'anno di riferimento;

b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti K_d ;

- lo standard minimo di conferimento (S_{MC}) è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento (S_{mc}) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

- l'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, conv. dalla L. 157/2019, nel modificare il comma 652 della Legge 147/2013, ha previsto la facoltà per i comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe, ai limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999 per i su indicati coefficienti K_b , K_c e K_d , consentendo alle amministrazioni di poter mitigare il carico tariffario che si registrerebbe su talune categorie di utenza con l'applicazione dei coefficienti di legge;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della su descritta possibilità di graduazione dei coefficienti K_b , K_c e K_d , non solo ai fini del riparto tra i singoli utenti dei rifiuti conferiti da utenze aggregate, ma anche ai fini della ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché ai fini della quantificazione dello standard minimo di conferimento riferibile a ciascuna utenza e di procedere alla determinazione delle tariffe relative all'anno 2026 come segue:

- Costi fissi e Standard minimo di conferimento (S_{mc}) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche in percentuali, rispettivamente, pari al 33% e al 67% del totale, tenuto conto della produzione potenziale di rifiuti attribuita storicamente alle due tipologie di utenza ed ottenuta, non applicando al coefficiente K_d previsto per ciascuna categoria di utenza alcun incremento, con conseguente determinazione della quantità di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche calcolata moltiplicando le superfici delle categorie di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 per detto coefficiente di produttività (K_d), determinandosi, per differenza rispetto al totale dei rifiuti raccolti e certificati con il MUD, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; tanto, sino al nuovo Piano industriale che ACTA S.p.A. predisporrà a breve, in vista della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in tutto territorio comunale secondo sistemi e criteri nuovi;

- per le utenze domestiche:

☐ i coefficienti K_a , per la determinazione della quota fissa della tariffa, corrispondono ai valori stabiliti dalla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999;

- ☐ i coefficienti Kb, per la determinazione dello standard minimo di conferimento, corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti;
 - ☐ ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di n. 1 componente;
 - ☐ per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa e lo standard minimo di conferimento è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);
- per le utenze non domestiche:
- ☐ confermati i criteri utilizzati negli anni precedenti per la determinazione delle tariffe degli anni precedenti e dei relativi coefficienti Kc e Kd, come esplicitati nella relativa delibera di approvazione delle tariffe, stabilendo di non incrementare il coefficiente Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, previsto per garantire l'integrale copertura del servizio e la ripartizione del costo tra le utenze domestiche e non domestiche;
 - ☐ i costi variabili sono ripartiti tra le utenze in misura corrispondente ai rifiuti effettivamente conferiti, detratta, per ciascuna utenza, la quota applicata a titolo di standard minimo di conferimento. Per le utenze domestiche aggregate e per le utenze non domestiche presenti all'interno di utenze aggregate che non conferiscono i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche la quota variabile della singola utenza è determinata applicando ai rifiuti conferiti dall'utenza aggregata i medesimi coefficienti, rispettivamente Kb e Kd, stabiliti ai fini della determinazione dello standard minimo di conferimento;

Richiamata la Delibera ARERA n. 57/2025/R/RIF con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) e del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che nel territorio regionale è presente ed operante l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale esercita le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 363/2021, cui sono attribuite le funzioni dell'Autorità d'ambito, tra cui la validazione e la verifica dei dati in base ai quali viene elaborato il piano economico finanziario (PEF);

Richiamata la Determina trasmessa dall'EGRIB n. 134 del 14/7/2026, acquisita al protocollo generale del Comune col n. 60076/2026 del 14/7/2026, avente ad oggetto: "VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 5 AGOSTO 2025 N.397/2025/R/RIF - PEF 2026-2029 DEL COMUNE DI POTENZA";

Rilevato che il Piano Economico Finanziario validato dall'EGRIB, col quale il costo complessivo del servizio per l'anno 2026 viene indicato in **Euro 16.432.797,00**, ripartito in € 10.990.695,00 per la componente variabile ed € 5.442.102,00 per la componente fissa della tariffa;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF2021 la quale prevede, al punto 1.4, che: *"dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che:

- l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026 indicati nel Piano Economico Finanziario predisposto dal ACTA S.p.A. e validato dall'EGRIB con la citata Determinazione n. 134/2026, determinato Euro **16.432.797,00**, ripartito in € 10.990.695,00 per la componente variabile ed € 5.442.102,00 per la componente fissa della tariffa, calcolato in relazione alla raccolta in tutto il territorio comunale di 25.839.000 kg. di rifiuti, per l'anno 2026, così come anche riportato nel PEF approvato da EGRIB;
- dal costo del Piano Economico Finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe, sono già stati detratti € 72.059,00 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2025) e € 221.779,00 a titolo di recupero dell'evasione, mentre sono portati in riduzione € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2026) ed incrementati di Euro 478.567,26 per agevolazioni a carico della tariffa, da ripartire da tutti gli altri utenti, per un costo netto da coprire con Tariffa pari ad **€ 16.474.760,26**, al netto delle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni per l'anno 2026, come riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- in via previsionale, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2026 viene garantita prevedendosi di utilizzare la base dati delle utenze estratte dal sistema informatico in uso di ACTA S.p.A. alla data del 14/06/2026;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Preso atto che:

- il D.L. 124/2019, conv. Nella L. 157/2019, art. 57-bis, comma ha previsto il riconoscimento del bonus sociale a favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizione di disagio economico-sociale, demandando ad ARERA la definizione delle modalità attuative sulla base dei principi e dei criteri individuati con D.P.C.M.;
- in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24 di individuazione dei principi e dei criteri per la definizione delle modalità applicative del “bonus sociale per i rifiuti”;
- ARERA, con le Deliberazioni n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/4/2025, al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ARERA ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif, prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1-bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria 3 (UR3a), per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ponendola, inizialmente, pari a € 6,00/utenza e con la successiva delibera n. 355/2025

ha approvato il Testo Unico per la Regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR);

Dato atto, conseguentemente, che ARERA ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti e, in particolare:

- a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) UR3a, per la copertura del bonus sociale rifiuti, pari a € 6,00/utenza con applicazione a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI,

Dato atto, altresì, **che**:

- nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 12 dell'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (Taric) che dispone *"(...) è sempre possibile per il Gestore, anche per esigenze di liquidità, emettere fatturazioni in acconto per l'anno corrente in base alle tariffe dell'anno precedente, in misura non superiore all'80% del totale del costo del servizio"*, il Gestore della Tariffa, ACTA S.p.A., ha già provveduto ad emettere il ruolo di acconto per l'anno 2026 utilizzando le tariffe approvate dall'Ente comunale per l'anno 2025, rinviando alla fatturazione a saldo il conguaglio degli importi dovuti in base alle tariffe approvate con il presente atto;

Considerato che deve, dunque, procedersi con l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026 da applicare in via definitiva (in sede di saldo o conguaglio), in base ai dati del Piano Economico Finanziario del servizio per l'anno 2026 validato dall'EGRIB, tenendo conto di tutte le voci di calcolo algebrico più sopra riportate;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, giusta disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, ss.mm.ii.;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 677 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha stabilito al 31 luglio il termine di approvazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile della U.D. "Bilancio, Personale e Cultura";
- alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art.1, commi 641 e ss. della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 42 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Potenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai fini della determinazione della Tariffa corrispettiva (TARIC) dovuta per l'anno 2026, il quadro economico della tariffa, i relativi importi di dettaglio e la ripartizione del costo complessivo del servizio soggetto a tariffa tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, come riportato nell'**Allegato 1**;
3. **di approvare** le tariffe della TARIC per l'anno 2026 per le Utenze domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come riportate nell'**Allegato 2**;
4. **di approvare** le tariffe della TARIC per l'anno 2026 per le Utenze non domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come da **Allegato 3**
5. **di dare atto che** gli allegati dal n. 1 al n. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. **di approvare**, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, la tariffa puntuale relativa alla quota variabile dovuta per l'anno 2026 in € 0,554537 per Kg di rifiuto conferito;
7. **di dare atto che** le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario relativo all'annualità 2026 validato dall'EGRIB e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare, in via previsionale e al netto delle minori entrate per riduzioni e variazioni delle utenze, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti relativi al servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
8. **di dare atto che** sull'importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;
9. **di dare atto che** in applicazione di quanto stabilito con la delibera ARERA n. 386/2023/R/Rif,

e n. 176/2025/R/RIF, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, verranno applicate le componenti perequative UR1a , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno e UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, e UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti e che dette componenti, per l'anno 2025, sono pari a: UR1a EURO 0,10 per utenza, UR2a euro 1,50 per utenza e UR3a a euro 6,00 per utenza;

10. **di dare atto che** a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Infine, con votazione separata e unanime,

11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante il termine ultimo per l'approvazione fissato in data 31 luglio 2026, come dettagliato nelle premesse del presente provvedimento.

Il Dirigente
dott. Claudio Antonio Mauro

L'assessore
Roberto Falotico

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2026**IN EURO (I.V.A. inclusa)****Comune di Potenza**

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
% COPERTURA 2026			100%
percentuale	33,12	66,88	
PEF approvato da EGRIB	5.442.102,00	10.990.695,00	16.432.797,00
MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI (in aggiunta)			478.567,26
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			436.604,00
CONTRIBUTO MIUR SCUOLE STATALI			72.059,00
RECUPERO EVASIONE			221.779,00
ENTRATA TEORICA	5.455.999,11	11.018.761,15	16.474.760,26
DA FATTURARE IN ACCONTO	5.455.999,11	11.018.761,15	16.474.760,26
DA FATTURARE A CONGUAGLIO	0,00	0,00	0,00

COSTI	Parte fissa	Standard minimo confeimento	TOTALE
UTENZE DOMESTICHE	1.800.479,71	3.636.191,18	5.436.670,89
UTENZE NON DOMESTICHE	3.655.519,40	7.382.569,97	11.038.089,37

Comune di Potenza

TARiffe UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA E VARIABILE (S.M.C.) ANNO 2026

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	STANDARD MINIMO DI CONFERIMENTO		TARIFFA MEDIA ACCONTO
									QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					sud						
Famiglie di 1 componente	13.309	1.121.109,00	44,7%	84,2	0,81	0,60	0,452738	38,14	58,42	58,42	96,56
Famiglie di 2 componenti	7.012	660.410,00	23,6%	94,2	0,94	1,40	0,525399	49,48	136,32	68,16	185,80
Famiglie di 3 componenti	4.910	469.756,00	16,5%	95,7	1,02	1,80	0,570114	54,54	175,27	58,42	229,81
Famiglie di 4 componenti	3.622	358.730,00	12,2%	99,0	1,09	2,20	0,609240	60,34	214,21	53,55	274,56
Famiglie di 5 componenti	731	75.847,00	2,5%	103,8	1,10	2,90	0,614829	63,79	282,37	56,47	346,17
Famiglie di 6 o più componenti	181	19.884,00	0,6%	109,9	1,06	3,40	0,592472	65,09	331,06	55,18	396,15
Superfici domestiche accessorie	27.122	886.058,00		32,7	0,81	0,00	0,452738	14,79	-	-	14,79
Totale (escluso pertinenze)	29.765	2.705.736,00	100%	90,9		Media	0,560799		Media	58,37	

ALLEGATO N. 3

Comune di Potenza

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA E VARIABILE (SMC) ANNO 2026

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE STANDARD MINIMO CONFERIMENTO	TARIFFA TOTALE
	n	m ²	Coef	0	Coef	0	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	386	152.229,00	min	0,23	min	2,00	1,150428	2,346020	3,496448
2 Cinematografi e teatri	11	5.384,00	min	0,33	min	2,90	1,687295	3,401728	5,089023
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	129	20.686,00	max	0,44	max	3,90	2,249726	4,574738	6,824465
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	81	7.825,00	min	0,63	min	5,53	3,221199	6,486744	9,707943
5 Stabilimenti balneari	-	-	min	0,35	min	3,10	1,789555	3,636330	5,425885
6 Esposizioni, autosaloni	71	23.885,00	max	0,57	max	5,04	2,914418	5,911969	8,826388
7 Alberghi con ristorante	11	14.414,00	min	0,51	min	4,46	2,582072	5,231624	7,813696
8 Alberghi senza ristorante	25	3.199,00	min	0,43	min	3,75	2,173031	4,398787	6,571818
9 Case di cura e riposo	48	45.215,00	max	1,09	max	9,62	5,573186	11,284354	16,857540
10 Ospedali	37	29.584,00	max	1,43	max	12,60	7,311611	14,779923	22,091534
11 Uffici, agenzie	397	185.749,00	min	0,90	min	7,90	4,601713	9,266777	13,868490
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	1.303	116.802,00	max	0,79	max	6,93	4,039281	8,128958	12,168239
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	886	111.512,00	min	0,85	min	7,50	4,346062	8,797573	13,143636
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	152	11.073,00	min	1,01	min	8,88	5,164145	10,416327	15,580472
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli.	23	2.772,00	max	0,91	max	8,00	4,652843	9,384078	14,036922
16 Banchi di mercato beni durevoli	5	256,00	min	1,19	min	10,45	6,084487	12,257952	18,342440
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	223	11.965,00	min	0,60	min	5,23	3,042244	6,128976	9,171220
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	202	23.058,00	min	0,39	min	3,40	1,968511	3,988233	5,956744
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	158	29.984,00	min	0,46	min	4,01	2,326422	4,703769	7,030191
20 Attività industriali con capannoni di produzione	30	28.671,00	min	0,33	min	2,90	1,687295	3,401728	5,089023
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	295	20.452,00	min	0,45	min	4,00	2,300857	4,692039	6,992896
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	133	18.211,00	min	1,70	min	14,97	8,692125	17,554092	26,246216
23 Mense, birrerie, amburgherie	1	76,00	min	2,55	min	22,40	13,038187	26,275419	39,313607
24 Bar, caffè, pasticceria	227	14.975,00	min	1,28	min	11,25	6,544659	13,196360	19,741019
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	255	33.712,00	min	1,56	min	13,70	7,976303	16,070234	24,046537
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	35	2.836,00	min	1,56	min	13,77	7,976303	16,152345	24,128648
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98	4.692,00	min	2,21	min	19,47	11,299762	22,832636	34,132398
28 Ipermercati di generi misti	10	9.282,00	min	1,65	min	14,53	8,436474	17,043832	25,480306
29 Banchi di mercato generi alimentari	12	163,00	min	1,68	min	14,75	8,564299	17,301894	25,866194
30 Discoteche, night club	28	3.119,00	min	0,39	min	3,40	1,968511	3,988233	5,956744
Totale	5.272	931.781,00							



CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2026

Il Dirigente del U.D. BILANCIO PERSONALE E CULTURA a norma dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Potenza, 28/07/2026

Il Dirigente del
U.D. BILANCIO PERSONALE E CULTURA

CLAUDIO ANTONIO MAURO



CITTA' DI POTENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2026

Il Dirigente del U.D. BILANCIO PERSONALE E CULTURA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Potenza, 28/07/2026

Il Dirigente del
U.D. BILANCIO PERSONALE E CULTURA

CLAUDIO ANTONIO MAURO

COMUNE DI POTENZA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 101

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di luglio, l'Organo di revisione economico finanziaria si è riunito da remoto, nelle persone del Dott. Gallicchio Mario D.A., della Dott.ssa Coviello Maria Carmela e del Rag. Marchisella Vito per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)- determinazione delle Tariffe relative all'anno 2026".

L'Organo di Revisione,

Vista la legge di bilancio per il 2026;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., il quale prevede al comma 1, lettera b), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di delibera in oggetto;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Corrispettiva (TARIC);

Vista la documentazione trasmessa dagli uffici comunali in data 28.7.2026 (prot. uscita 64289/2026);

Visto il precedente parere espresso sullo stesso argomento n 94 del 22/07/2026 che viene rettificato dal presente verbale in quanto l'ufficio, come specificato nella nota del 28/07/2026, si è avveduto successivamente di un errore materiale commesso nella redazione della precedente proposta, avendo indicato di dover detrarre dal PEF di euro 16.432.796,82 gli importi a titolo di MIM e di recupero evasione, voci che invece già erano state portate in detrazione raddoppiando così le relative riduzioni.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) rimasta in vigore per espressa previsione dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che con decorrenza dal 2020 ha abolito la IUC;

- con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata disposta l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 667 e 668 della citata L. 147/2013, della Tariffa corrispettiva (TARIC), in considerazione dell'introduzione, ancorché in forma sperimentale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;

- secondo quanto disposto dal citato comma 668, L. 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire, nello specifico, dall'Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita da ARERA;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”*;

- l'articolo 1, comma 677 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha stabilito che il citato termine del 30 aprile ovunque ricorre viene sostituito dalla scadenza del 31 luglio 2026 per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Tenuto conto che:

- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- la tariffa è composta da una quota fissa legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una quota

variabile riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

- la ripartizione del costo complessivo del servizio deve avvenire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii e del Decreto 158/1999 (c.d. Decreto Ronchi), indipendentemente dall'utilizzo del servizio e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo, anche attraverso i dati ed i parametri presuntivi indicati dal Decreto 158/99 citato;

- le tariffe per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, devono essere quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Rilevato che:

- il Piano Economico Finanziario validato dall'EGRIB con Determinazione n. 134 del 14 luglio 2026, col quale il costo complessivo del servizio per l'anno 2026, viene indicato in Euro 16.432.796,82, ripartito in € 10.990.694,78 per la componente variabile ed € 5.442.102,04 per la componente fissa della tariffa;

- l'articolazione tariffaria proposta è calcolata in relazione alla raccolta in tutto il territorio comunale di 25.839.000 kg. di rifiuti, per l'anno 2026, così come riportato nel PEF approvato da EGRIB;

- dal costo del Piano Economico Finanziario sopra riportato, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati già detratti € 72.059,00 a titolo di contributo del MIM per le scuole statali (dato 2025) ed € 221.779,00 a titolo di recupero evasione, mentre è portato in riduzione l'importo di € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2026), ed è incrementato di euro 478.567,26 per agevolazioni a carico della tariffa, da ripartire a carico di tutti gli altri utenti. Il costo netto da coprire con Tariffa, pertanto, risulta pari ad € 16.474.760,26, al netto delle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni per l'anno 2026, come riportato nell'Allegato 1 alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;

- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, ss.mm.ii;

- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della proposta di Deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 i seguenti pareri:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile dell'U.D. Bilancio, Personale e Cultura, dott. Claudio Antonio Mauro in data 20/07/2026;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario, dott. Claudio Antonio Mauro in data 20/07/2026;

il Collegio raccomanda che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)- determinazione delle Tariffe relative all'anno 2026".

Il Collegio dei Revisori

firma digitale



Mario Domenico Antonio Gallicchio
29/07/2026 10:12:45 UTC+0200

Firmato digitalmente da:
MARIA CARMELA COVIELLO
Data: 29/07/2026 10:29:00



Firmato digitalmente da:
Marchisella Vito
Firmato il 29/07/2026 10:35
Seriale Certificato: 4843388
Valido dal 10/09/2025 al 10/09/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, 07/08/2026

Il Presidente del Consiglio
avv. PIERLUIGI SMALDONE

Il Segretario Generale
dott.ssa SIMONA MANZO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Potenza, 07/08/2026

Il Segretario Generale
dott.ssa SIMONA MANZO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- Diventa esecutiva il giorno 30/07/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Potenza, 07/08/2026

Il Segretario Generale
dott.ssa SIMONA MANZO